

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 14/01/2026

FATTO

La parte ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di chiedere la condanna dell'intermediario al ripristino delle condizioni contrattuali originariamente pattuite con riferimento al contratto di carta bancomat senza costi.

Nel ricorso, parte ricorrente espone che in data 24.11.2010, ha sottoscritto con la banca resistente un contratto di conto corrente e, contestualmente, contratto carta bancomat esente da spese di canone. Il 30.06.2022 la sua carta, non ancora scaduta e perfettamente funzionante, è stata disattivata. Ha contattato la banca facendo presente il blocco di essa e ha chiesto di poter continuare ad utilizzare la sua carta o anche una nuova sempre a titolo gratuito, ma la banca ha risposto che le carte da quel momento in avanti erano solo a pagamento. Avendo stipulato con la banca un mutuo con addebito della rata in conto corrente, ha dovuto richiedere una nuova carta a pagamento che prevedeva canoni mensili di €1,5, carta che ha poi restituito nel mese di luglio 2025 al momento dell'estinzione del mutuo. Il ricorrente chiede il ripristino delle condizioni inizialmente pattuite per l'utilizzo della carta bancomat come da contratto del 24.11.2010 e, laddove possibile, lo storno dei canoni mensili (quantificabili producendo gli estratti conto) della carta che ha dovuto sottoscrivere, non avendo avuto più la possibilità di utilizzare la sua a titolo gratuito.

Nelle controdeduzioni, la banca deduce che la domanda del ricorrente volta ad ottenere il ripristino delle condizioni di contratto relative alla carta bancomat inizialmente pattuite è inammissibile in quanto volta

ad ottenere la condanna ad un *facere* infungibile. Nel merito, in occasione dell'accensione del conto corrente, a lui intestato, il cliente aveva chiesto il rilascio contestuale di una carta bancomat. Nel corso del 2020, la banca nell'ambito della propria insindacabile strategia imprenditoriale ha deciso di aggiornare il catalogo delle carte di debito in un'ottica di miglioramento dei servizi e delle funzionalità. Il prodotto originariamente consegnato al cliente, quindi, è stato dismesso a favore di carte bancomat più evolute in funzionalità e sicurezza. A tal fine, la Banca, agendo a termini di contratto, in data 16.9.2020 ha inviato al ricorrente una comunicazione con cui ha manifestato la volontà di esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto con effetto dall'1.7.2022. Nella medesima comunicazione la banca avvertiva della possibilità di richiedere una nuova carta di debito formulando al contempo alcune proposte. La carta bancomat veniva quindi revocata alla data indicata. Successivamente, il ricorrente chiedeva ed otteneva il rilascio di una nuova carta di debito, sottoscrivendo l'11.7.2022 a distanza e con firma digitale il relativo contratto. Con lettera di reclamo del 28.7.2025 il ricorrente chiedeva il ripristino delle condizioni iniziali della carta bancomat e la restituzione dei canoni versati per l'utilizzo della carta sostitutiva. L'Ufficio Reclami della Banca riscontrava in data 7.8.2025 evidenziando che la sostituzione della carta bancomat era conseguenza di un aggiornamento delle carte in circolazione, come precisato dalla Banca sin dalla comunicazione di recesso. Il canone addebitato per l'utilizzo della nuova carta era previsto nel contratto sottoscritto dal ricorrente. La banca ha correttamente esercitato il diritto di recesso concedendo un termine di preavviso di gran lunga superiore rispetto a quello indicato nel contratto (ventidue mesi a fronte di due mesi) e proponendo valide alternative per far fronte alle esigenze del cliente. La scelta del cliente di sottoscrivere una nuova carta bancomat e l'accettazione delle condizioni alla stessa connesse non può essere imputata alla Banca, la quale si è limitata ad applicare le condizioni economiche pattuite nel contratto sottoscritto. L'intermediario resistente chiede di dichiarare il ricorso inammissibile e di rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente in quanto volta ad ottenere una pronuncia costitutiva. Il ricorrente chiede infatti il ripristino delle condizioni contrattuali originariamente pattuite con riferimento al contratto di carta di credito.

I Collegi territoriali sono soliti ritenere inammissibili le domande di condanna ad un *facere* infungibile. Tuttavia, posto che le domande di condanna presuppongono implicitamente una domanda di accertamento, ove possibile, i Collegi reinterpretono in tali termini la domanda del ricorrente.

Pertanto, reinterprestando la domanda del ricorrente come domanda di accertamento, si dovrà valutare la legittimità dell'operato dell'intermediario resistente.

In data 24.11.2010, parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto volto al rilascio della carta bancomat.

In base al documento di sintesi versato in atti, tale contratto prevedeva l'assenza di spese di canone. Dopo circa 10 anni dalla sottoscrizione del contratto in parola, in data 16.09.2020, la banca ha inviato al ricorrente una comunicazione con la quale ha comunicato l'esigenza di rinnovo del catalogo delle carte di debito per offrire nuove funzionalità e servizi ai clienti.

Nello specifico, la banca ha comunicato la volontà di esercitare il diritto di recesso dal rapporto di carta bancomat, con effetto dalla data del 01.07.2022.

La banca comunicava altresì la possibilità di scegliere un altro prodotto con medesima tecnologia. Quanto al recesso, la banca fa presente che nel contratto carta bancomat sottoscritto il 24.11.2010, è previsto all'art. 13.3 che *“se il Cliente è consumatore, la Banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di due mesi; in tal caso il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso”*.

La banca fa presente che tale clausola è stata specificamente approvata per iscritto.

Sebbene non formuli espressamente una doglianza in tal senso, sembra che il ricorrente abbia appreso del recesso della banca solo quando la carta è stata disattivata, in data 30.06.2022: nel ricorso afferma infatti che *“La problematica si è posta quando il 30.06.2022 la mia carta non ancora scaduta e*

perfettamente funzionante, è stata disattivata. Ho prontamente chiamato la banca sollevando il diritto di poter continuare ad utilizzare la mia carta o anche una nuova sempre a titolo gratuito, ma la banca mi ha risposto che le carte da quel momento in avanti erano solo a pagamento”.

Il ricorrente ha poi stipulato un nuovo contratto di carta bancomat in data 01.07.2022. Tale contratto prevede delle spese fisse tra cui un canone mensile di € 1,50.

La banca fa presente che parte ricorrente ha liberamente sottoscritto il contratto in parola, a seguito del recesso esercitato dalla banca dal precedente contratto di carta bancomat.

Tutto ciò premesso, occorre valutare se la banca abbia tenuto un comportamento legittimo.

Ferma l'efficacia del recesso esercitato dalla banca, anche alla luce della conclusione di un nuovo contratto di carta bancomat, occorre valutare la legittimità del comportamento tenuto dalla banca.

Le disposizioni contrattuali prevedono infatti la possibilità per la banca di recedere con comunicazione scritta e con un preavviso di due mesi. Nel caso di specie, la banca ha prodotto una comunicazione scritta e ha dato al ricorrente un preavviso più lungo rispetto a quello di 2 mesi contrattualmente previsto. Ha infatti comunicato a settembre 2020 che a partire dal luglio 2022 la carta non sarebbe stata più attiva.

La successiva applicazione di condizioni contrattuali “economicamente meno vantaggiose” lamentate dal cliente dipende invece da una scelta del cliente che ha liberamente sottoscritto il nuovo contratto di carta bancomat.

A memoria quindi della previsione contrattuale “all’art. 13.3 che *“se il Cliente è consumatore, la Banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di due mesi; in tal caso il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso”* il periodo lì previsto ha senso se rispettato anche con una certa elasticità.

E' di tutta evidenza che un preavviso di due anni, vieppiù in un contratto con un consumatore, potrebbe configurare una pratica commerciale scorretta per la quale tuttavia non è stato richiesto accertamento o risarcimento del danno. In futuro simili pratiche commerciali, ove richiesto, potrebbero configurare ipotesi risarcitorie pertanto è opportuno migliorare l'utilizzo di tali pratiche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE